

CVI3 – VITTORIA ASSICURAZIONI-INTERPELLO

Provvedimento n. 24268

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Al legale rappresentante *p.t.*

Roma, 15 marzo 2013

Oggetto: **pronuncia sull'istanza di interpello** ai sensi dell'art. 37 *bis* del Codice del Consumo presentata il 12 ottobre 2012, integrata in data 15 novembre 2012 a seguito di interruzione del termine decadenziale, nonché in data 15 febbraio 2013, concernente la clausola disciplinante la cessione del credito inserita nel contratto e le relative previsioni contenute nella Nota Informativa predisposti da Vittoria Assicurazioni S.p.A. per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli. **Esito di non vessatorietà.**

Con riferimento all'istanza di interpello di cui all'oggetto, l'Autorità, nella sua adunanza del 6 marzo 2013, esaminato il formulario presentato da Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito, Vittoria), i documenti allegati e le successive integrazioni e modifiche della clausola contrattuale¹ alla luce degli artt. 33, 34 e 35 del Codice del Consumo, considerati gli approfondimenti svolti ai sensi dell'art. 22, commi 4 e 5, del Regolamento, le risultanze della consultazione *online*² e il parere reso dall'IVASS³, ha ritenuto quanto segue.

La clausola sottoposta all'esame dell'Autorità (All. n.1) verrà inserita nel contratto per adesione (polizza) predisposto da Vittoria per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei veicoli e sottoposto alla specifica approvazione per iscritto del cliente/assicurato. Dall'esame della documentazione in atti risulta che la clausola è riprodotta ed esplicita con alcuni esempi anche nella Nota Informativa, allegata al contratto di assicurazione, di cui costituisce parte integrante.

La clausola sottoposta ad interpello prevede essenzialmente una limitazione alla facoltà dell'assicurato danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento del danno a carrozzerie non convenzionate con Vittoria senza il preventivo consenso della stessa. Detta limitazione non opera se la carrozzeria è convenzionata con Vittoria ovvero se la cessione

¹ Il testo della clausola oggetto della presente pronuncia è quello integrato e trasmesso da Vittoria in data 15 febbraio 2013, riprodotto in allegato (All. n.1) con le relative disposizioni presenti nella Nota Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo. Nel ramo RC Auto Vittoria deteneva nel 2010 una quota del 2,4% (cfr. *Indagine conoscitiva riguardante la procedura di risarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore RC auto - IC42* – pubblicata il 22 febbraio 2013).

² In data 7 dicembre 2012, informata l'Autorità nella sua adunanza del 28 novembre 2012, è stata indetta una consultazione *ex art.* 22, comma 5, del Regolamento tramite il sito istituzionale www.agcm.it nell'ambito della quale hanno inviato commenti numerose associazioni di carrozzieri e autoriparatori (In Retecar Consorzio, Consorzio Carrozzeri Cesena, Associazione Nazionale Carrozzeri di Confartigianato, CNA servizi per la Comunità Autoriparatori, Casartigiani - insieme a Federcarrozzeri Nazionale, Assoutenti, Associazione Carrozzeri Provinciale di Cagliari, B.D.V. Banca del Veicolo, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzeri Bresciani, Consorzio Carrozzeri Italiani, Rete Tutela Genova -, Federcarrozzeri nazionale sede di Bologna, Banca del Veicolo di Macerata), due associazioni di consumatori (Adiconsum Latina, Codacons) e due imprese operanti nel settore delle autoriparazioni. Nei predetti contributi resi vengono mosse critiche alla clausola oggetto di consultazione, evidenziando anche l'impatto negativo che la sua introduzione produrrebbe nel mercato degli autoriparatori indipendenti.

³ Con nota dell'8 gennaio 2013, l'Autorità ha chiesto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, IVASS) di esprimere, in considerazione della complessità della disciplina vigente nel settore assicurativo e dell'esperienza maturata nell'esercizio della vigilanza nel settore assicurativo, il proprio parere sulla clausola oggetto di interpello con particolare riferimento: i) alla compatibilità della clausola rispetto alla disciplina normativa vigente nel settore delle assicurazioni private anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 10 giugno 2009; ii) all'esistenza, tipologia e ampiezza dei fenomeni fraudolenti eventualmente riscontrati nell'ambito del risarcimento diretto; iii) alla rilevanza della tempestiva messa a disposizione del perito per l'effettuazione della perizia sul veicolo danneggiato. In data 7 febbraio 2013 l'IVASS ha reso il proprio parere.

del credito è stata da essa autorizzata anche mediante un meccanismo di silenzio-assenso. In caso di cessione non autorizzata, gli eventuali maggiori oneri, non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge utilizzati per valutare l'entità del risarcimento del danno riportato, rimangono a carico dell'assicurato.

La *ratio* della disposizione contrattuale, secondo Vittoria, risiede nella necessità di arginare comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine o dei riparatori non convenzionati con la compagnia che, divenuti titolari (cessionari) del diritto al risarcimento loro ceduto dall'assicurato, possono incrementare l'ammontare del *quantum* spettante per il danno subito dal veicolo, tra l'altro, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali, danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l'assicuratore è tenuto a risarcire, con conseguente pregiudizio economico per l'impresa di assicurazioni e recupero – in termini di aumento – dei maggiori costi con l'aumento del premio delle polizze per gli assicurati.

La limitazione contemplata dalla clausola oggetto di interpello opera solo laddove l'assicurato danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore (c.d. procedura di risarcimento diretto ex art.149 D. Lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni), ferma restando la possibilità di chiedere – alternativamente – il risarcimento al soggetto civilmente responsabile ex art.2054 c.c. e all'assicuratore del responsabile civile ex art.144 del Codice delle Assicurazioni. Nel senso dell'alternatività delle azioni di risarcimento, accanto alla nuova azione di risarcimento diretto contro il proprio assicuratore, si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza del 10 giugno 2009, n.180. Laddove il danneggiato non chieda il risarcimento diretto, il divieto di cessione previsto dalla clausola oggetto di interpello non opera, restando il contraente libero di cedere il proprio credito risarcitorio a qualsivoglia riparatore, convenzionato e non, come ha avuto modo di precisare l'IVASS nel parere reso all'Autorità in data 7 febbraio 2013.

In questo contesto si colloca l'istituto della cessione del credito, derivante dal risarcimento del danno subito dal veicolo, a favore di carrozzieri o autoriparatori indipendenti. Infatti, mediante la sottoscrizione di un modulo di cessione precompilato dall'autoriparatore, il danneggiato trasferisce integralmente "*ogni diritto e azione*" relativi al risarcimento all'autoriparatore. Questi provvede alla riparazione del veicolo senza che il proprietario debba anticipare le spese per la riparazione mettendo a disposizione, in alcuni casi, anche un'autovettura sostitutiva; successivamente la carrozzeria cessionaria invia la richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiato.

Secondo quanto indicato dall'IVASS, la diffusione dell'istituto della cessione del credito risponde, da un lato, all'interesse del consumatore ad ottenere la riparazione del veicolo senza anticipare le spese e senza doversi occupare di una procedura liquidativa; dall'altro lato, all'interesse dei carrozzieri ad assumere la titolarità del diritto al risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicurativa, con possibilità di intervenire nel processo di quantificazione del danno in quanto ne accertano l'entità, predispongono il preventivo, effettuano la riparazione, determinando autonomamente la tipologia di intervento da eseguire, la manodopera necessaria e i servizi aggiuntivi (es. autoveicolo sostitutivo) e richiedono infine all'assicuratore la liquidazione del *quantum* da risarcire. Questa concentrazione di ruoli, funzioni e interessi in capo ai carrozzieri, in parte in conflitto tra loro, può favorire fenomeni speculativi o fraudolenti, dando origine a preventivi e fatture non sempre conformi all'effettività dei danni subiti dai veicoli, all'entità delle riparazioni⁴ ed alla necessità di servizi aggiuntivi.

Per queste ragioni l'IVASS ha ritenuto che la clausola in esame predisposta da Vittoria, nel prevedere la limitazione della cessione del credito, mira a fronteggiare fenomeni speculativi che incidono sui costi generali delle liquidazioni dei sinistri.

Il quadro normativo e fattuale appena tracciato costituisce l'ambito entro cui va valutata la portata della clausola oggetto di interpello nella sua ultima formulazione al fine di accertare se essa determini un significativo squilibrio, a carico del consumatore, dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto anche in termini di restrizione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (art.33, comma 1 e 2, lett.t), del Codice del consumo). In proposito, l'Autorità rileva che la clausola oggetto di interpello, pur limitando la libertà contrattuale dell'assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un'ipotesi di vessatorietà ai sensi dell'art.33, comma 1 e 2, lett. t), del Codice del consumo in ragione delle considerazioni che seguono.

⁴ In risposta ai quesiti formulati dall'Autorità nella richiesta di parere, l'IVASS ha precisato che dai reclami delle carrozzerie cessionarie ad essa pervenuti emerge l'inserimento nei costi del sinistro di alcune spese accessorie, tra cui: i) il danno da "fermo tecnico" del veicolo (mancata disponibilità autovettura incidentata per il tempo necessario alla riparazione) solitamente commisurato al costo del noleggio del veicolo sostitutivo che, però, a volte è offerto gratuitamente dalla carrozzeria al cliente; ii) le spese legali dovute ai professionisti che curano gli interessi delle carrozzerie nei confronti delle imprese di assicurazione. Inoltre, l'IVASS ha dichiarato che i reclami concernenti la cessione del credito provengono non già dagli assicurati danneggiati bensì dalle carrozzerie cessionarie del credito che lamentano il ritardo delle imprese assicuratrici nella liquidazione dei danni nonché il mancato riconoscimento di alcune voci di danno.

In primo luogo, come evidenziato in premessa, la limitazione alla cessione del credito opera nella sola ipotesi della procedura di risarcimento diretto e non in caso di richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante in relazione alla quale la cessione del credito resta nella piena disponibilità del consumatore/assicurato. Inoltre, la limitazione non opera neppure qualora Vittoria non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata; infatti la decorrenza del termine sopra indicato, in assenza di diniego espresso da parte di Vittoria, equivale ad un silenzio-assenso e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta, anche non convenzionata con Vittoria, cedendole il relativo credito. In proposito, si evidenzia che la compagnia assicurativa, anche in adempimento agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 35, comma 1, Codice del Consumo, ha indicato il significato e la portata della cessione del credito nella Nota Informativa. Infatti, in tale documento allegato alla polizza vengono chiariti, mediante taluni esempi, gli effetti per l'assicurato della previsione secondo cui "*l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato*" nel caso di cessione del credito non autorizzata. Vittoria ha indicato, infatti, che il pregiudizio subito dalla compagnia oggetto di possibile rivalsa equivale al recupero di voci quali "*le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti*" ponendo, in tal modo, l'assicurato nelle condizioni di comprendere quale azione può essergli intentata dall'assicuratore in caso di cessione non autorizzata.

In secondo luogo, in base alla clausola oggetto di interpello l'assicurato può ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia, senza anticiparne i costi, con lo strumento della delega di pagamento. La previsione contrattuale infatti fa espressamente salva la facoltà dell'assicurato danneggiato di delegare il proprio carrozziere ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per il danno subito, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate, previamente concordate con il perito di Vittoria⁵. Lo strumento si pone, per l'assicurato, come una valida alternativa alla cessione del credito risarcitorio posto che la clausola prevede che il perito di Vittoria si renda disponibile all'effettuazione della perizia entro due giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte del danneggiato. L'indicazione, nel regolamento contrattuale, di un termine più breve (2 giorni) rispetto a quello previsto (5 giorni) dal Codice delle assicurazioni per la messa a disposizione del veicolo - termine entro cui il perito deve rendersi disponibile per effettuare la perizia - rappresenta una garanzia per l'assicurato di poter pervenire rapidamente alla determinazione del *quantum* risarcibile e procedere alla riparazione, senza esborso, presso una carrozzeria di fiducia (anche non convenzionata con Vittoria) avvalendosi della delega di pagamento.

In terzo luogo, la limitazione della libertà contrattuale dell'assicurato, nella misura in cui rappresenta – come indicato anche dall'IVASS nel proprio parere – un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni, è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi per gli assicurati in termini di diminuzione dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Le argomentazioni svolte indicano che la clausola, nella sua unitarietà, bilancia interessi diversi meritevoli di tutela quali, dal lato dell'impresa, l'esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l'aumentare dei costi che, a valle, incidono sull'ammontare dei premi delle polizze; dal lato del consumatore/assicurato, la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione avvalendosi della delega di pagamento, con tempi rapidi per l'attivazione del perito e l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione del credito verso riparatori non convenzionati. Per queste ragioni non sussiste un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell'assicurato e, quindi, non si ravvisa la vessatorietà della clausola oggetto di interpello.

In aggiunta, deve considerarsi che la clausola in esame riserva al consumatore che si avvalga della cessione del credito autorizzata da Vittoria o si rivolga ai riparatori convenzionati, un vantaggio economico in termini di sconto sul premio imponibile - pagato nell'ultima annualità assicurativa relativamente alla garanzia r.c. auto - fruibile dall'assicurato danneggiato al momento della liquidazione del danno.

Le valutazioni svolte nel presente provvedimento riguardano la clausola contrattuale così come da ultimo integrata da Vittoria con comunicazione del 15 febbraio 2013 ed attengono esclusivamente alla non vessatorietà di detta clausola *ex* artt. 33 - 37 *bis* del Codice del Consumo, senza riguardare profili di validità ed efficacia della stessa sulla base delle medesime o di altre disposizioni normative.

⁵ Vittoria ha predisposto un apposito modulo per la delega di pagamento.

L'Autorità ritiene altresì di dover procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, in considerazione della novità e della rilevanza della clausola oggetto di interpello e del numero assai elevato dei consumatori potenzialmente coinvolti, essendo essa destinata ad essere inserita in un contratto per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chiappa

Allegato n.1

Clausola di cessione del credito e delega di pagamento

“In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa. Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.

Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, l'Impresa non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In presenza di una cessione del credito autorizzata o dell'utilizzo di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., l'Impresa si impegna a riconoscere al contraente/assicurato, al momento del pagamento del sinistro, il [omissis]¹ del premio imponibile pagato nell'ultima annualità assicurativa relativo alla garanzia r.c. auto”.

Nota informativa

“Avvertenza”

Delega di pagamento alla carrozzeria

Le parti pattuiscono che in caso di sinistro il contraente/assicurato potrà delegare il proprio carrozziere anche non convenzionato con Vittoria ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dall'assicurato o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa. Il perito incaricato dall'impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.

Chiarimento: il contraente/assicurato sceglie un proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato a seguito di sinistro.

I danni vengono concordati nel loro ammontare tra perito dell'Impresa e carrozziere o tra perito dell'Impresa e contraente/assicurato. Il perito provvederà a contattare l'assicurato/riparatore entro 2 giorni dalla data, comunicata dall'assicurato nel modulo di denuncia o nella richiesta dei danni, in cui il veicolo sarà a disposizione per la valutazione tecnica, per concordare ora e luogo della perizia.

Il contraente/assicurato può delegare il carrozziere per il materiale incasso della somma concordata a titolo di risarcimento del danno; in tal modo, in caso di accertata e piena responsabilità della controparte, l'Impresa provvede a pagare direttamente al carrozziere il costo precedentemente concordato delle riparazioni del veicolo. Nel caso di responsabilità concorsuale, l'Impresa pagherà al carrozziere solo una parte dell'importo, e la restante parte sarà a carico del contraente/assicurato.

Esempio: A seguito di sinistro, il contraente/assicurato si rivolge alla propria autofficina di fiducia, non appartenente alla rete di convenzionate Vittoria, per riparare il veicolo. Prima di effettuare le riparazioni l'assicurato informa che il veicolo è a disposizione per la verifica peritale indicando i relativi contatti telefonici. Entro 2 giorni, il perito contatta l'autofficina e concorda un appuntamento per la verifica tecnica. Il veicolo viene visionato dal perito dell'Impresa che concorda con il carrozziere che i danni subiti ammontano a euro 1.000.

¹ Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono stati ritenuti sussistenti elementi di segretezza o di riservatezza delle informazioni

Il contraente/assicurato, avvalendosi dell'apposito modulo scaricabile sul sito _____, delega il carrozziere ad incassare da Vittoria euro 1.000 a titolo di riparazione. Vittoria, in caso di accertata responsabilità della controparte, pagherà al carrozziere l'intero importo.

Cessione del credito alla carrozzeria

Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, l'Impresa non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Cos'è la cessione del credito: il contraente/assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato incaricato delle riparazioni.

Ebbene, la cessione del credito consiste in un contratto in forza del quale l'assicurato non si limita a delegare al carrozziere il solo incasso del risarcimento del danno da parte dell'Impresa (c.d. delega di pagamento), ma conferisce al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro.

Pertanto, sottoscrivendo tale atto, l'assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti dell'impresa e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo delle riparazioni del veicolo.

In base a quanto previsto in polizza tale atto di cessione richiede il preventivo consenso scritto dell'Impresa, salvo si tratti di una carrozzeria convenzionata. L'Impresa deve comunicare il proprio dissenso alla possibilità di avvalersi di un'autofficina non convenzionata entro 4 giorni da quando l'assicurato ne ha fatto richiesta. Una volta scaduto tale termine senza ricevere alcuna comunicazione da parte di Vittoria, l'assicurato potrà liberamente affidare la riparazione del veicolo alla carrozzeria prescelta.

Nel caso in cui l'assicurato abbia ceduto il credito in mancanza di una preventiva autorizzazione e l'ammontare richiesto dal carrozziere superi la valutazione tecnica del danno al veicolo e comprenda voci non tecnicamente dovute, Vittoria potrà richiedere all'assicurato il valore in eccedenza, così come evidenziato nell'esempio che segue.

Esempio di cessione del credito con pregiudizio:

Il semplice danno al veicolo, come detto, ammonta ad € 1000.

Forte della cessione del credito, il carrozziere, all'insaputa dell'assicurato, incarica un patrocinatore legale per ottenere il pagamento del suddetto importo – precedentemente concordato e relativo ad un giorno di lavorazione – a cui aggiunge – in maniera del tutto arbitraria – una fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per un periodo superiore ai tempi di riparazione dell'auto (ipotizziamo quattro giorni), offerta all'assicurato/contraente quale servizio aggiuntivo “gratuito”.

L'Impresa di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad € 1000, riceverà quindi una richiesta comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e delle spese per l'intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.

Il patrocinatore legale chiamerà in giudizio la Compagnia.

Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti) sarà oggetto di rivalsa nei confronti del contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito pervenuta entro 4 giorni dalla richiesta dell'assicurato.

Come detto, infatti, in presenza di un diniego esplicito, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al contraente, da parte dell'Impresa, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.
